



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 4 del 22-01-2018)

OGGETTO: Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Riesame precedenti determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Assente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Assente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'Ordinanza n. 25 del 23/05/2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha fissato i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- Che la successiva Ordinanza n. 39 del 08/09/2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha dettato i principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- Che l'Art. 2 dell'Allegato 1 alla predetta Ordinanza commissariale n. 25 del 23.05.2017, dispone per l'individuazione di perimetrazioni obbligatorie finalizzate alla redazione di piani attuativi, in funzione del livello di danneggiamento prodotto dal sisma del 24 agosto e seguenti riscontrato dalla percentuale di edifici inagibili desunti dagli esiti delle SCHEDE FAST e AEDES, che risultano superare il 90% rispetto almeno al 50% delle richieste pervenute;
- Che in relazione a quanto precede la competente Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione territoriale ha proceduto alla redazione di apposita proposta di perimetrazione, riguardante i centri frazionali di Campi Alto, Castelluccio e di San Pellegrino, conseguenti agli eventi sismici dal 24 agosto 2016 e successivamente a quelli del 26 e 30 ottobre 2016, che è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 145 del 04/10/2017; comprendente l'elenco degli edifici ed aggregati edilizi da escludersi da detta perimetrazione;
- Che la Regione Umbria oltre alle Frazioni di Castelluccio, Campi Alto e San Pellegrino ha esteso la predisposizione di perimetrazione di Piani Attuativi anche alle Frazioni di Nottoria e Ancarani Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca, colpite anch'esse dagli eventi sismici;
- Che dall'esame degli elaborati predisposti da parte dell'U.S.R. della Regione Umbria, si deve innanzi tutto far rilevare che sussistono incongruenze in ordine agli esiti di danneggiamento riportati, rispetto a quelli in possesso dell'Ufficio comunale competente;
- Che altresì si evidenzia che la proposta di perimetrazione fornita dallo stesso USR della Regione dell'Umbria, viene ad interessare singole particelle di terreno o addirittura di fabbricati, sezionandoli e quindi assoggettando ad un diverso regime una stessa area o immobile in proprietà; fattispecie che dovrebbe essere evitata attraverso il passaggio del limite su viabilità ovvero annoverando interi mappali;
- Che inoltre tali proposte di perimetrazione sono state sottoposte all'attenzione di tecnici locali e cittadini nella riunione pubblica effettuata in data 06/11/2017, secondo quanto riportato all'art. 4 comma 1 dell'ordinanza Commissariale n° 25/2017;
- Che a seguito di tale riunione i tecnici locali ed i proprietari degli immobili ricompresi entro tale perimetrazione hanno presentato osservazioni con richiesta di esclusione di fabbricati dalla predetta proposta; tali istanze sono state considerate con riferimento al termine di 10 gg stabilito per procedere all'adozione della delibera comunale di approvazione dei perimetri anzidetti, stabilito dalle disposizioni dell'Ordinanza commissariale n° 25/2017 e quindi a tutto il 10 novembre 2017;
- Che con deliberazione della G.M. n° 174 del 15/11/2017 a seguito di incontri con la popolazione venivano individuati specifici criteri per la considerazione delle istanze che nel frattempo erano pervenute da parte dei cittadini, di esclusione dall'attuazione del piano attuativo;
- Che in funzione di nuove disposizioni dettate a seguito dell'entrata in vigore della legge 174/2017; che ha delegato le funzioni di pianificazione esclusivamente alla competenza dei

comuni; nonché della comunicazione della Regione dell'Umbria prot. n° 10989 del 21/12/2017 con deliberazione della G.M. n° 01/2018, si provvedeva a dare formale approvazione ad uno specifico elenco delle predette richieste di esclusione, disponendone l'eventuale accoglimento ovvero il diniego;

- Che a seguito di pubblicazione del suddetto provvedimento, sono pervenute diverse segnalazioni e critiche ai criteri adottati aventi una diversa applicazione per gli aggregati ed edifici già esclusi con la prima deliberazione n° 145/2017 rispetto alla successiva G.M. n° 01/2018;
- Che altresì il competente Ufficio Speciale di Ricostruzione della Regione dell'Umbria, sulla base di incontri richiesti, da questo Comune, ha impartito informalmente ulteriore elemento ritenuto di rilevante importanza avente valenza di specificazione, nei termini, che nessuno degli edifici sia singoli o ricompresi in aggregati esclusi dalla perimetrazione, potrà essere oggetto di intervento di demolizione totale e di ricostruzione; come anche nel caso di edifici che presentano crolli anche parziali ovvero interessati da ordinanze di demolizione sindacale ed anche inseriti nella programmazione comunale delle demolizioni;
- Che in relazione a quanto precede l'Amministrazione ha individuato ulteriori criteri per uniformare la valutazione del competente Ufficio comunale, in merito all'accoglibilità delle istanze di esclusione possibili sulla base delle seguenti condizioni:

Condizione 1): Presentazione della domanda di esclusione da parte di tutti i proprietari dell'aggregato o dell'edificio se questo risulta isolato; non possono essere ritenute valide istanze prodotte da professionisti se questi non muniti di delega da parte di tutti i proprietari;

Condizione 2): L'aggregato non deve essere stato oggetto né di crollo anche parziale, a seguito degli eventi sismici; né di ordinanza sindacale di demolizione (edifici inseriti nel programma delle demolizioni); ed anche edifici isolati o interi aggregati con grado di danneggiamento nullo o lieve (lettera A-B scheda aedes) che possono non aver prodotto l'istanza di esclusione;

Condizione 3): L'edificio deve essere comunque costituito da un unico aggregato anche se rimasto isolato a seguito di crollo di altre porzioni confinanti appartenenti a diversa proprietà;

Condizione 4): Gli edifici o aggregati per i quali è stata già presentata la documentazione tecnica per la concessione del contributo a seguito degli eventi sismici del centro Italia 2016, in piattaforma MUDE;

Condizione 5): Gli edifici o aggregati, che erano stati esclusi dalla perimetrazione, a seguito della DGM 145/2017 ad eccezione di quelli che rientrano nelle precedenti condizioni da 2 a 4;

- Che il competente Ufficio comunale, ha quindi provveduto ad un riesame di tutte le istanze pervenute redigendo un apposito elenco e di adeguate planimetrie di quelle ritenute accoglibili; fermo restando che qualora si rilevassero inesattezze nell'applicazione dei criteri, in autotutela, si provvederà alle opportune rettifiche; Eventuali segnalazioni dovranno comunque pervenire entro il termine di gg. 10 dalla pubblicazione del presente atto;

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le condizioni che consentono l'accoglimento di domande di esclusione dalla perimetrazione del Piano Attuativo riferito alle frazioni di Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca e che di seguito si riportano:

Condizione 1): Presentazione della domanda di esclusione da parte di tutti i proprietari dell'aggregato o dell'edificio se questo risulta isolato; non possono essere ritenute valide istanze prodotte da professionisti se questi non muniti di delega da parte di tutti i proprietari;

Condizione 2): L'aggregato non deve essere stato oggetto né di crollo anche parziale, a seguito degli eventi sismici; né di ordinanza sindacale di demolizione (edifici inseriti nel programma delle demolizioni); ed anche edifici isolati o interi aggregati con grado di danneggiamento nullo o lieve (lettera A-B scheda Aedes) che possono non aver prodotto l'istanza di esclusione;

Condizione 3): L'edificio deve essere comunque costituito da un unico aggregato anche se rimasto isolato a seguito di crollo di altre porzioni confinanti appartenenti a diversa proprietà;

Condizione 4): Gli edifici o aggregati per i quali è stata già presentata la documentazione tecnica per la concessione del contributo a seguito degli eventi sismici del centro Italia 2016, in piattaforma MUDE;

Condizione 5): Gli edifici o aggregati, che erano stati esclusi dalla perimetrazione a seguito della DGM 145/2017 ad eccezione di quelli che rientrano nelle precedenti condizioni da 2 a 4;

3. Di dare atto altresì che non potranno essere accolte in ogni caso le istanze di esclusione che riguardano edifici sia singoli o ricompresi in aggregati oggetto di intervento di demolizione totale e di ricostruzione;
4. Di approvare lo specifico elaborato redatto a cura del competente Ufficio comunale, relativo ad un riesame di tutte le istanze prevenute ritenute accoglibili, nonché le planimetrie riepilogative degli edifici/aggregati oggetto di esclusione, redatte sulla base dei suddetti criteri; fermo restando che qualora si rilevassero inesattezze nell'applicazione degli stessi, in autotutela, si provvederà alle opportune rettifiche; eventuali segnalazioni dovranno comunque pervenire entro il termine di gg. 10 dalla pubblicazione del presente atto;
5. Di demandare al responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale di contattare, anche telefonicamente entro il 24/01/2018, stante la modesta entità dei cittadini a ciò interessati, tutti coloro che hanno presentato domanda di esclusione accolta, come da elenco allegato al presente atto al fine di informarli circa i contenuti della specificazione di cui al punto che precede; chiedendo al contempo la produzione di eventuale istanza di annullamento della richiesta di esclusione dalla perimetrazione entro e non oltre il 31/01/2018. In carenza di ciò senza ulteriore attività si provvederà secondo le condizioni sopra riportate;

6. Di procedere alla predisposizione dell'atto finale di approvazione delle esclusioni sulla base delle risultanze delle verifiche dell'istruttoria che seguirà al presente provvedimento;
7. Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del D. Lgs.267/2000.
8. Di dare atto che il presente provvedimento si intende integralmente sostitutivo delle DGM n° 174/2017 e n° 01/2018;

Norcia li 22/01/2018

Il Responsabile dell'Area
Dott. in ing. Maurizio Rotondi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

22-01-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurizio Rotondi

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 26-01-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 26-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 22-01-2018

9. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE